

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'ANNO 2008**  
**LAZIO (Sezione II quater)**

SENTENZA

sul ricorso n. 2006/2006, proposto da ATOE Charles, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Bennato e domiciliato *ex lege* (art. 35, secondo comma, R.D. 26.6.1924 n. 1054), presso la Segreteria di questo T.A.R.;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del decreto del Ministro dell'Interno prot. K1057315 del 17.10.2005 con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 18 dicembre 2007 il Primo Refendario Floriana Rizzetto;

Uditi l'avv. G.Luca Mura, delegato dall'avv. Bennato per il ricorrente e, ai preliminari, l'avv.to dello Stato Saulino per il Ministero dell'Interno;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame il Sig. ATOE, cittadino della Nigeria, impugna, chiedendone l'annullamento, l'atto di diniego di concessione della cittadinanza fondata sulla considerazione dei precedenti penali a carico del ricorrente quali risultano dal certificato del casellario giudiziale n. 48 posizione 1131544 del 26.7.2002.

Avverso l'atto di diniego il ricorrente deduce le seguenti censure:

1. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del dpr 572/93 e dell'art. 6 della legge n. 91/1992;
3. Eccesso di potere per insufficienza ed erroneità delle motivazioni.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza presidenziale n. 13/07 sono stati disposti incumbenti istruttori, eseguiti in data 12.3.2007.

All'udienza pubblica dell'18 dicembre 2007 la causa è passata in decisione.

#### DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne il provvedimento di diniego di cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera f della l. 5.2.1992 n. 91, motivato con riferimento ad un decreto penale di condanna dell'istante per il reato di cui all'art. 186 commi 1, 2 e 6 del d.lvo n. 285 del 30.4.1992 (guida in stato di ebbrezza).

Con il primo motivo si deduce l'insufficienza del richiamo del certificato del casellario giudiziale - neppure allegato al provvedimento - a costituire adeguata motivazione dell'atto impugnato, che avrebbe dovuto essere piuttosto fondato su una più ampia valutazione della meritevolezza del ricorrente, comunque inserito lavorativamente, ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.

La censura risulta infondata.

La giurisprudenza consolidata ha ripetutamente affermato la legittimità della motivazione *ob relationem* del provvedimento amministrativo, a condizione che l'atto richiamato sia messo a disposizione del destinatario del provvedimento stesso, non essendone necessaria l'allegazione all'atto impugnato. Nella fattispecie detto difetto di motivazione non sussiste, atteso che detto certificato posto a fondamento del gravato atto di diniego, oltre ad essere conosciuto dal ricorrente è stato depositato in atti dall'Amministrazione sicchè dal medesimo è chiaramente evincibile il fattore ritenuto ostativo alla concessione del beneficio richiesto, consistente nella sentenza di condanna del ricorrente il reato attestato in detto certificato, tanto è vero che il ricorrente medesimo nel successivo motivo ha potuto svolgere le relative difese.

Con il secondo motivo l'interessato lamenta infatti che l'atto di diniego si fonda su un unico precedente penale, consistente nella violazione di norme sulla circolazione stradale, per cui ha subito decreto penale di condanna nel 2002, che, avendo natura contravvenzionale, risulterebbe privo di valenza ostativa non essendo riconducibile a quelli che, ai sensi dell'art. 6 della l. 5.2.1992 n. 91, comportano effetto preclusivo all'accoglimento dell'istanza.

Anche tale motivo risulta infondato.

L'invocato art. 6 della l. n. 91/92 concerne, come espressamente indicato dalla stessa formulazione testuale della norma, la diversa ipotesi dei fattori che precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi del precedente articolo 5 (riconoscimento della cittadinanza al coniuge straniero o apolide residente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio).

Detta disposizione, che prevede quale fattore che preclude l'acquisto della cittadinanza italiana "*iuris communicatione*" da parte del coniuge - straniero o apolide la condanna "*per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione*", non è applicabile nella fattispecie in esame, in cui la cittadinanza è stata chiesta dal ricorrente non in virtù di un rapporto di *coniugio* con una cittadina, bensì per la diversa ipotesi contemplata dall'art. 9 comma 1, lettera f della l. 5.2.1992 n. 91, in quanto residente legalmente da almeno dieci anni in Italia.

Nella fattispecie in esame, pertanto, vertendosi in materia di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 l. 5 febbraio 1992, n. 91, l'Amministrazione gode di un ampio potere di valutazione discrezionale circa l'esistenza di un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale (cfr. Cons. St., IV, 17 luglio 2000, n. 3958).

In altri termini, la concessione della cittadinanza non costituisce per il richiedente un diritto che il Paese ospite deve necessariamente automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, bensì rappresenta il frutto di un'attenta ponderazione dell'interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato Comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri; valutazione di natura squisitamente discrezionale.

Nell'ambito di tale ampio potere discrezionale non pare censurabile il giudizio negativo fondato sulla commissione di un reato che, ancorchè di natura contravvenzionale, desta particolare allarme sociale per la sua indiscutibile pericolosità per un numero indeterminato di persone.

In tale prospettiva è stato pertanto ritenuto corretto l'operato del Ministero dell'Interno per aver considerato la sussistenza del decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza come indice della mancanza di un interesse pubblico al riconoscimento della cittadinanza in base alla considerazione che *“perché possa riconoscersi sufficientemente motivato il provvedimento di rigetto di un'istanza volta al riconoscimento della cittadinanza italiana non è necessario che l'Amministrazione espliciti l'intera sequela di valutazioni interne - inerenti anche ad episodi in sé non particolarmente sintomatici, ma rilevanti nell'ottica di un apprezzamento globale - mediante la quale è pervenuta ad un giudizio complessivo di pericolosità che comunque, per sua propria natura e secondo lo stesso dettato legislativo, in quanto rispondente ad una finalità di tutela preventiva, rimane in gran parte basato su elementi privi di rilievo negli altri settori dell'ordinamento; pertanto, l'esigenza motivazionale può dirsi assolta ogni qualvolta l'Amministrazione abbia esplicitato sia il risultato dell'apprezzamento intermedio - di natura consuntiva - che il giudizio finale in modo tale da consentire, anche tramite i riferimenti normativi espressi, la ricostruzione delle ragioni del diniego e l'identificazione del potere concretamente esercitato nel caso specifico (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 7 dicembre 1994). Infatti, il decreto ministeriale di rigetto, nel richiamare il certificato del casellario penale, non ha fatto altro che porre in luce l'insufficiente dimostrazione dell'intento del ricorrente di sottomettersi all'ordinamento nazionale e di adeguarsi alle regole della comunità italiana”* mancanza di un interesse pubblico al riconoscimento della cittadinanza” (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 13 settembre 2005, n. 247).

In tale ottica risulta pertanto irrilevante che il reato considerato abbia natura di delitto o di mera contravvenzione in quanto esso non viene valutato sotto il profilo della condanna del suo autore, bensì sotto il diverso profilo dell'interesse pubblico del Paese ospite ad accogliere chi lo ha commesso tra i propri cittadini; valutazione che implica anche l'opportunità di evitare di inserire tra questi chi, con la propria condotta, non mostri di condividere alcuni valori dell'ordinamento giuridico ritenuti meritevoli di tutela anche a livello penale, valori la cui trasgressione può ben essere considerata (anche) indicativa di un non adeguato livello di integrazione nella comunità nazionale.

Non giova pertanto al ricorrente invocare un precedente (TAR Lazio, sez. I ter 412 del 19.1.2005) favorevole reso in una fattispecie ben diversa, in cui il reato ascritto al ricorrente era di ben minore pericolosità sociale (art. 3 della legge n. 150 del 7.2.1992, importazione di animali potenzialmente pericolosi).

Ugualmente va disattesa l'ultima censura.

Ritenuta ostativa la valenza di tale reato, nessuna ulteriore motivazione era dovuta in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori elementi favorevoli al ricorrente, essendo l'omesso esame di questi giustificato dal giudizio negativo espresso dall'Amministrazione sul presupposto della circostanza sopra indicata.

Ne consegue che i favorevoli elementi di considerazione indicati dall'interessato, consistenti nell'asserito svolgimento di regolare attività lavorativa, documentato solo relativamente all'anno 2005 con produzione di redditi di 20.695 euro, e nell'assenza di altre condanne penali, non condurrebbero ad un diverso esito; tanto più che trattasi, più che di elementi di meritevolezza dell'interessato, di meri requisiti per la concessione in via ordinaria del beneficio in contestazione, che può essere concesso solo ove l'istante disponga di adeguati mezzi di sussistenza, che comunque non valgono ad escludere né a compensare la sussistenza del fattore ostativo sopraindicato; configurando perciò il possesso dei requisiti prescritti un presupposto necessario, ma non sufficiente del provvedimento richiesto, il cui rilascio, come si è detto è subordinato ad un ben più complesso giudizio sull'interesse della Comunità nazionale ad arricchirsi di un nuovo elemento.

Né il provvedimento - contrariamente a quanto assume il ricorrente - appare manifestamente ingiusto, atteso che, nella ponderazione dei contrapposti interessi, l'interesse pubblico alla sicurezza

ed incolumità pubblica deve prevalere rispetto a quello del soggetto privato ad ottenere la cittadinanza italiana.

Disattesa anche quest'ultima censura, il ricorso va complessivamente respinto in quanto infondato. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2007